



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0060086 - 10/04/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
PERUGIA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: Procedimento rinnovo Consiglio camerale - richiesta di parere

Con nota n. 7644 del 2.04.2014 codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito ad alcune istanze ricevute da alcune organizzazioni di categoria partecipanti al procedimento di rinnovo del consiglio attualmente in corso e precisamente ha rappresentato quanto segue.

1) A seguito dei controlli effettuati in relazione all'elenco (allegato A al d.m. 4.08.2011, n. 156) presentato da alcune organizzazioni per concorrere all'assegnazione del settore artigianato codesta camera di commercio ha riscontrato alcune imprese non in possesso della qualifica artigiana e che, quindi, non possono essere utilizzate per tale settore; in relazione a tali imprese le organizzazioni di categoria hanno richiesto a codesta camera se fosse possibile computare tali imprese per concorrere all'assegnazione di altri settori per i quali le medesime organizzazioni concorrono.

In proposito lo scrivente ritiene necessario evidenziare che le organizzazioni sono tenute, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, a presentare, pena esclusione dal procedimento di rinnovo del consiglio camerale, l'elenco delle imprese associate.

Tali elenchi devono essere redatti secondo lo schema ai cui all'allegato B al D.M. n. 156/2011 e sono presentati, a norma del comma 4 dell'articolo 2 dello stesso decreto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

In merito a tali elenchi le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, effettuano i necessari controlli al fine di verificare, con riferimento alla completezza e coerenza delle informazioni dichiarate in tali elenchi, la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere.

Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità le medesime camere comunicano all'organizzazione di categoria interessata tali



discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate.

Le imprese per le quali non è stato possibile procedere alla regolarizzazione da parte dell'organizzazione non possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività della medesima organizzazione con riferimento al procedimento di rinnovo del consiglio camerale.

2) Alcune organizzazioni di categoria hanno richiesto se fosse possibile computare tra le imprese inserite nell'allegato A) presentato per la partecipazione al settore agricoltura le imprese artigiane e cooperative in quanto le medesime organizzazioni non concorrono all'assegnazione dei seggi "artigianato" e "cooperazione". In merito codesta camera ha rappresentato informalmente alle organizzazioni di categoria richiedenti che, ai sensi dell'articolo 4 del d.m. n. 155/2011 tale richiesta non potrà essere accolta.

In proposito lo scrivente evidenzia che possono essere utilizzate, al fine di concorrere all'assegnazione del settore agricoltura tutte le imprese operanti nel medesimo settore che non rivestano la qualifica di artigiano o che siano costituite in forma di cooperativa.

Al fine di garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione, i criteri di cui all'articolo 4 del decreto 4.08.2011, n. 155 trovano, infatti, come più volte ribadito dallo scrivente, applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011.

L'organizzazione potrà utilizzare, quindi, per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato esclusivamente le imprese artigiane, così come definite dall'articolo 3 della legge 8.08.1985, n. 443 e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011; tali imprese devono, inoltre, per essere utilizzate per concorrere all'assegnazione del seggio per l'artigianato appartenere ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

L'organizzazione potrà e dovrà utilizzare, infine, per concorrere all'assegnazione della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa tutte le imprese cooperative regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

3) Un'organizzazione di categoria ha chiesto di computare imprese la cui cancellazione dal registro delle imprese è stata disposta esattamente il 31.12.2012; anche in tal caso codesta camera ha, già, rappresentato informalmente all'organizzazione di categoria richiedente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del d.m. 4.08.2011, n. 156, tale richiesta non potrà essere accolta.

In proposito lo scrivente rappresenta che possono essere incluse negli elenchi da parte delle organizzazioni di categorie tutte le imprese, iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione dell'avviso al registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio e che risultano regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma



2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011. Nel caso di codesta camera, atteso che l'avviso è stato pubblicato nel dicembre 2013 è necessario che le imprese risultino effettivamente iscritte al registro delle imprese alla data del 31.12.2012.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.

A small, dark handwritten mark or scribble, possibly initials, located in the lower-left quadrant of the page.

